



## Ambiente

### Ufficio Ambiente

[Per i contenuti di competenza consultare il portale dedicato "Area Ambiente"](#)

#### Per informazioni:

Referente MUD e Sistri

Daniele Lanza - tel. 089.3068225

**E-mail:** [daniele.lanza@sa.camcom.it](mailto:daniele.lanza@sa.camcom.it)

**Sede:** Via Allende 19/21 - Salerno

**Fax:** 089.334865

---

### Economia circolare: pubblicato il decreto rifiuti e imballaggi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 226 – il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ridisegna il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, andando a modificare

---

in maniera sostanziale la parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (decreto legislativo 152 del 2006). Una modifica alla quale saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, raccolgono, trasportano e gestiscono rifiuti.

Ampio spazio è poi dedicato alla revisione della disciplina di legge sulla tracciabilità dei rifiuti, preparando l'avvento del **nuovo sistema, il RenTri**. Il nuovo sistema sarà integrato nel "Registro Elettronico Nazionale" istituito a seguito dell'abolizione del SISTRI e sarà gestito dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il sistema sarà strutturato in **due sezioni**: la prima, denominata "anagrafica", comprenderà i dati dei soggetti iscritti e le specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti; la seconda, denominata invece "tracciabilità", comprenderà i dati relativi alle singole movimentazioni, nonché le informazioni relative ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 è stato emanato in attuazione delle direttive (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

---

### **Regolamento Sottoprodotti - DM 264/2016 - Elenco presso CCIAA**

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - **GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017**.

Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

L'art. 4 c. 3, del DM citato stabilisce che il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in un apposito **elenco** pubblico istituito presso le **Camere di commercio** territorialmente competenti.

Al fine di consentire alle Camere di commercio di assolvere a tale compito, Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una soluzione per l'istituzione dell'elenco.

A partire dalla seconda metà del mese di aprile 2017 sarà possibile procedere all'iscrizione all'elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti. Inoltre sul sito verrà resa possibile la pubblicazione e la consultazione degli elenchi camerali secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'Ambiente.

A tal fine, le imprese interessate potranno consultare il sito predisposto da Ecocerved al seguente indirizzo: [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it)

---

Allegati

[Istruzioni per portale area ambiente](#)

[Regolamento sottoprodotti](#)

[Slide convegno del 23/6/17 - Scritture ambientali](#)

[Sanzioni sacchetti biodegradabili](#)

[Richiesta esame organolettico oli oliva](#)

[Domanda iscrizione elenco assaggiatori oli di oliva](#)

Ultima modifica

Sabato 22 Novembre 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

---

Media 5 (1 vote)

Aliquota